# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Sabato, 22 novembre — Numero 276

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

*Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

### Leggi e decreti.



### Disposizioni diverse.



PARTE NON UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 2099 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica e dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche con le finalità e le norme stabilite nello statuto annesso al presente decreto.

Con decreti Reali, sentito il Consiglio dell'Ente, potranno essere apportate allo statuto quelle modificazioni, che, sulla base dei risultati della sua applicazione, si dimostreranno necessarie per attuare tutte le iniziative utili all'incremento delle industrie nazionali del turismo.

Art. 2.

L'Ente ha personalità e gestione autonoma.

Al Ministero dell'industria, commercio e lavoro spettano funzioni di vigilanza nei termini stabiliti dallo statuto.

Art. 3.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede:

*a*) con il contributo dello Stato fissato nella misura di cinquecentomila lire annue;

*b*) con il provento di una tassa che verrà corrisposta mediante applicazione di speciale bollo sui conti presentati dagli albergatori ai clienti, nella misura fissa di L. 0,10 se l'importo non supera le L. 50, di L. 0,20 se l'importo supera le 50 lire ma non le 100 lire e di L. 0,20 per ogni successive 100 lire o frazione;

c) con donazioni, elargizioni o proventi derivanti dall'attività svolta dall'Ente e con ogni altra forma di contributo ammessa dalle leggi.

Con decreto Reale promosso dal ministro per le finanze, di concerto col ministro per l'industria, commercio e lavoro, saranno stabilite le norme per l'applicazione della speciale tassa di bollo prevista al comma b) del presente articolo e per l'erogazione del provento di essa all'Ente nazionale.

Art. 4.

Saranno istituite scuole o corsi speciali per personale di albergo in località ove è notevole il concorso di forestieri o concorrano opportune circostanze. I corsi speciali potranno essere annessi alle R. scuole di commercio, e anche, previo parere del Consiglio della istruzione commerciale, presso scuole di commercio libere.

Mediante accordi con la Società italiana degli albergatori gli alunni che frequentano tali corsi saranno ammessi a fare esercitazioni pratiche professionali presso singoli alberghi.

Art. 5.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi di mutui stipulati entro un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto da proprietari o esercenti di alberghi requisiti o già requisiti, allo scopo di ricostituire la propria azienda.

Art. 6.

A favore di albergatori mutuatari di somme garantite con ipoteca su edifici colpiti da requisizione, mentre erano destinati ad uso alberghi, il beneficio di proroga di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12, si estende alle scadenze che abbiano luogo fino a tutto il 1921.

Fino alla data predetta si estende nell'accennata ipotesi anche la facoltà data dal successivo art. 5 agli Istituti di credito fondiario di prorogare il pagamento delle rate semestrali.

Ogni altra disposizione del citato decreto, correlativa alle menzionate proroghe, si intende applicabile al caso previsto nel presente articolo.

Art. 7.

Le esenzioni fiscali stabilite dall'art. 25 del decreto-legge 23 marzo 1919, n. 455, s'intendono estese ai fabbricati destinati ad uso albergo e relative dipendenze che saranno costruiti entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto.

La esenzione completa delle imposte e sovraimposte fabbricati è estesa a 10 anni per gli edifizi destinati ad uso di albergo e relative dipendenze, di cui sia iniziata la costruzione entro sei mesi dalla data suddetta e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1922.

Le esenzioni di cui al presente articolo, si applicano indipendentemente da quanto dispone l'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136.

Qualora l'edificio cessasse dalla destinazione ad uso di albergo, le agevolazioni fiscali indicate al secondo comma del presente articolo verranno meno di pieno diritto dal giorno in cui sia accertata la cessazione suddetta.

Art. 8.

I Comuni sono autorizzati a concedere esenzioni dalle tasse locali per gli edifici di nuove costruzioni destinati ad uso di albergo.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge 15 agosto 1919, numero 1514 concernenti le locazioni di fabbricati urbani o parte di essi serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali o professionali sono estese ai contratti di affitto per fabbricati o parte di essi destinati ad uso di albergo e relative dipendenze. Il proprietario però può chiedere un aumento di fitto non superiore al 50 0|0 della pigione corrisposta nel contratto di cui si effettua la proroga.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 888, nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12, e nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1076 sono abrogate.

Art. 10.

Con R. decreto promosso dal ministro dell'interno, di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro, saranno stabilite le norme per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi e per mettere in grado l'Ente di raggiungere le finalità di vigilanza che sotto tal riguardo gli sono attribuite nell'unito statuto.

Art. 11.

Gli albergatori sono responsabili alle condizioni e nei limiti stabiliti nell'articolo seguente; per la sottrazione o distruzione o deterioramento delle cose apportate dalle persone a cui essi nell'esercizio della loro industria hanno dato alloggio.

Si considerano come albergatori, agli effetti del presente decreto, anche i locandieri e gli osti.

Art. 12.

Agli effetti del precedente articolo la responsabilità è illimitata:

1° per le somme di denaro, i titoli di credito di ogni specie e gli oggetti preziosi o comunque di notevole valore quando siano stati affidati in speciale custodia all'albergatore o ai preposti all'albergo, o quando sia stato rifiutato un mezzo di custodia;

2° se il danno sia imputabile a colpa grave dell'albergatore o dei membri della sua famiglia, o del personale da esso dipendente.

In ogni altro caso, la detta responsabilità è limitata al valore di quanto sia sottratto, o distrutto, o deteriorato fino alla concorrenza di L. 1000 per ciascuna delle persone albergate.

Cessa interamente la responsabilità dell'albergatore quando venga provato essere il danno imputabile a colpa grave dell'albergato o di persone che lo accompagnano o lo visitano o sono al suo servizio; e parimenti cessa quando il danno risulti dipendente da forza maggiore e dalla natura della cosa depositata.

Art. 13.

È fatto obbligo alla persona alloggiata di dare avviso del danno all'albergatore subito dopo averne acquistato conoscenza. In caso contrario, cessa la responsabilità dell'albergatore, salvo il disposto del n. 2 dell'art. 12.

Art. 14.

Non valgono ad escludere la responsabilità dell'albergatore le dichiarazioni da lui fatte anche mediante avvisi nei locali dell'albergo, intese a declinare e a limitare tale responsabilità, o a subordinarla a condizioni non stabilite dalla legge.

Art. 15.

Gli articoli 1866, 1867, 1868 del Codice civile sono abrogati.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — BACCELLI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

STATUTO dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche.

Art. 1.

L'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ha sede in Roma.

Su deliberazione del Consiglio dell'Ente potranno costituirsi rappresentanze locali, anche affidate ad Enti già costituiti in altre città del Regno o all'estero.

Art. 2.

Scopi dell'Ente sono:

1° raccogliere e pubblicare, anche valendosi di organi esistenti, notizie e informazioni, relative al turismo nel Regno, nelle Colonie e nei paesi esteri; studiare, in rapporto alle industrie turistiche, le condizioni e i bisogni delle comunicazioni, dei trasporti in genere, dei servizi doganali, del traffico commerciale e le influenze del turismo sulle relazioni sociali e sotto l'aspetto demografico:

2° proporre al Governo i provvedimenti necessari all'incremento delle industrie turistiche con speciale riguardo a quelle del movimento dei forestieri;

3° promuovere la pubblicità e la propaganda all'interno e all'estero in favore delle industrie medesime, coordinando l'opera di altri Istituti che tendano al medesimo scopo;

4° provocare dal Governo provvedimenti legislativi atti ad eliminare inconvenienti o deficienze dannose allo sviluppo dell'industria turistica o al movimento dei forestieri;

5° promuovere provvedimenti per facilitare il credito all'industria alberghiera sia svolgendo una azione mediatrice, fra gli industriali e gli Istituti bancari, sia stimolando la mutualità alberghiera nel campo del credito col rendere possibili aperture di credito garantite da fideiussioni collettive o da riserve cauzionali, sia infine organizzando una sezione autonoma per l'esercizio diretto o indiretto del credito alberghiero dotato di congrue disponibilità e basato sulla solidarietà degli interessi industriali o sulla selezione delle capacità idonee a fruire dei benefici del credito;

6° istituire premi ed eventualmente concedere sovvenzioni sui propri fondi per stimolare iniziative di carattere igienico, sanitario, artistico o di altra specie, che tornino a vantaggio dello sviluppo delle medesime industrie;

7° promuovere la istituzione di scuole e la costituzione e il progresso di organizzazioni professionali nell'interesse del turismo;

8° dare parere sui disegni di legge e provvedimenti concernenti le industrie medesime e sopra ogni altra questione che venisse sottoposta al suo esame dal Governo;

9° adempiere ad ogni altro compito che abbia lo scopo di promuovere il progresso delle industrie predette.

Art. 3.

È in facoltà del Consiglio di demandare a Commissioni o delegati di sua nomina od a Istituti esistenti lo studio di questioni e l'esecuzione di provvedimenti che spettano all'Ente in conformità delle disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto di undici membri di cui cinque nominati dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, tre designati dal Turing Club italiano, uno dalla Società italiana albergatori, uno dall'Associazione nazionale per il movimento dei forestieri e uno dall'unione delle Camere di commercio e industria.

Le funzioni di membro del Consiglio sono gratuite.

Ai membri che non risiedono in Roma saranno rimborsate, sui fondi dell'Ente, le spese di viaggio e sarà data una indennità di soggiorno nella misura stabilita dal regolamento.

Art. 5.

Il Consiglio nomina nel suo seno un presidente, un vice presidente ed un Comitato esecutivo composto di tre membri oltre al presidente ed al vice presidente.

Il Consiglio ha più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente e delibera sulle forme di azione e sulle direttive che deve seguire nell'esplicazione delle proprie funzioni.

Spetta al Consiglio di nominare, con l'approvazione del ministro dell'industria, commercio e lavoro, il direttore generale dell'Ente e di determinarne le mansioni.

Non potrà dall'Ente essere assunto personale se non a termine, con garanzia, ove occorra, di una assicurazione a carico dell'Ente e con le modalità e condizioni stabilite in via generale, con speciali deroghe, caso per caso, dal Consiglio.

Art. 6.

Entro il 30 ottobre di ogni anno sarà deliberato dal Consiglio il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso. I bilanci saranno esaminati da tre sindaci nominati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro al di fuori dei membri del Consiglio e saranno comunicati entro tre giorni dalla avvenuta deliberazione al detto Ministero per la loro approvazione.

Art. 7.

Il Consiglio non potrà essere sciolto se non con decreto motivato del ministro dell'industria, commercio e lavoro sentite le deduzioni del Consiglio medesimo e salvo il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 8.

Il Consiglio presenterà ogni anno al ministro dell'industria, commercio e lavoro una relazione che sarà comunicata al Parlamento.

Art. 9.

Con regolamento da approvarsi con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, saranno stabilite le norme per l'amministrazione e il funzionamento dell'Ente e del Consiglio e per ogni altra materia a cui non ha espressamente provveduto il presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro per l'industria, commercio e lavoro*: FERRARIS.

---

*Il numero 2065 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse tabelle viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che riguardano:

Tabella *A*. — Ruolo organico del personale amministrativo delle Intendenze di finanza.

Tabella *B*. — Ruolo organico del personale d'ordine delle Intendenze di finanza.

Tabella *C*. — Ruolo organico del personale subalterno delle Intendenze di finanza.

Tabella *D.* — Ruolo organico del personale amministrativo degli uffici del lotto e di ragioneria degli uffici stessi.

Tabella *E.* — Ruolo organico del personale di verificazione, magazzino e d'ordine degli uffici del lotto.

Tabella *F.* — Ruolo organico del personale subalterno degli uffici del lotto.

Tabella *G.* — Ruolo organico del personale di concetto delle Agenzie delle imposte dirette.

Tabella *H.* — Ruolo organico del personale d'ordine delle Agenzie delle imposte dirette.

Tabella *I.* — Ruolo organico del personale subalterno delle Agenzie delle imposte dirette.

Tabella *L.* — Ruolo organico del personale degli ispettori del registro.

Tabella *M.* — Ruolo organico del personale dei conservatori delle ipoteche.

Tabella *N.* — Ruolo organico del personale dei ricevitori del registro.

Tabella *O.* — Ruolo organico del personale sussidiario degli uffici del registro.

Tabella *P.* — Ruolo organico del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche.

Tabella *Q.* — Ruolo organico del personale dei bollatori ed indicatori del registro.

Tabella *R.* — Ruolo organico del personale dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato.

Tabella *S.* — Ruolo organico del personale di custodia dei tratturi.

L'applicazione delle suindicate tabelle avrà effetto nei riguardi giuridici dal 1° dicembre 1919; e nei riguardi economici dal 1° gennaio 1920 per il personale dei ricevitori del registro, e dal 1° maggio 1919 per ogni altro personale.

Art. 2.

L'indennità caroviveri stabilita col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 13.200. L'indennità di residenza in Roma, regolata dalla legge 3 luglio 1902, n. 248, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore alle L. 6500.

Oltre agli assegni portati dalle annesse tabelle, sarà corrisposta all'impiegato la quota di riparto a lui spettante sul fondo di cointeressenza.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sarà stabilito annualmente un fondo da ripartire tra gli impiegati dell'Amministrazione provinciale delle imposte in relazione alla importanza degli uffici, al grado di responsabilità delle funzioni esercitate ed ai risultati conseguiti.

Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le norme per la distribuzione del fondo predetto, e con decreto del ministro del tesoro le variazioni di bilancio.

Art. 4.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme per l'applicazione delle tabelle sovraindicate e quelle riguardanti la disciplina delle carriere.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A.

## Intendenze di finanza.
### Carriera amministrativa.

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Segretario . . . . . . . . . . | 550 | 4.000 | 4 |
| | | 4.800 | 4 |
| | | 5.600 | 4 |
| | | 6.400 | 4 |
| | | 7.200 | 4 |
| | | 7.800 | 4 |
| | | 8.400 | 5 |
| | | 9.000 | 5 |
| | | 9.600 | — |
| Segretario capo . . . . . . . . | 200 | 8.600 | 4 |
| | | 9 400 | 4 |
| | | 10 200 | 4 |
| | | 11.000 | — |
| Intendente (1) . . . . . . . . . | 74 | 9.500 | 5 |
| | | 10.500 | 5 |
| | | 11.500 | 5 |
| | | 12.200 | — |

(1) Agli intendenti di finanza è concessa un'indennità di carica, da determinarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di amministrazione, entro il minimo di L. 600 ed il massimo di L. 1200 annue secondo l'importanza delle funzioni e le speciali condizioni della sede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

Tabella B.

## Intendenze di finanza.
### Personale d'ordine.

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Applicato . . . . . . . . . . | 500 | 3.000 | 4 |
| | | 3.300 | 4 |
| | | 3.600 | 4 |
| | | 3.900 | 4 |
| | | 4.200 | 4 |
| | | 4.500 | 4 |
| | | 4 800 | 4 |
| | | 5.000 | — |
| Archivista . . . . . . . . . | 250 | 4.500 | 4 |
| | | 4.900 | 4 |
| | | 5.300 | 4 |
| | | 5.700 | 4 |
| | | 6.100 | 4 |
| | | 6.500 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

Tabella C.

## Intendenze di finanza.
### Personale subalterno.

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Usciere | 210 | 2.000 | 4 |
| | | 2.300 | 4 |
| | | 2.600 | 4 |
| | | 2.900 | 4 |
| | | 3.200 | 4 |
| | | 3.500 | — |
| Usciere capo | 80 | 3.000 | 3 |
| | | 3.200 | 3 |
| | | 3.400 | 3 |
| | | 3.600 | 3 |
| | | 3.800 | 3 |
| | | 4.000 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

Tabella D.

## Uffici del lotto.

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| *Carriera amministrativa:* | | | |
| Segretario | 25 | 4.000 | 4 |
| | | 4.800 | 4 |
| | | 5.600 | 4 |
| | | 6.400 | 4 |
| | | 7.200 | 4 |
| | | 7.800 | 4 |
| | | 8.400 | 5 |
| | | 9.000 | 5 |
| | | 9.600 | — |
| *Carriera di ragioneria:* | | | |
| Ragioniere | 30 | 4.000 | 5 |
| | | 4.800 | 5 |
| | | 5.600 | 5 |
| | | 6.400 | 4 |
| | | 7.200 | 4 |
| | | 7.800 | 5 |
| | | 8.400 | 5 |
| | | 9.000 | 5 |
| | | 9.600 | — |
| Segretario capo | 8 | 8.000 | 4 |
| | | 8.800 | 4 |
| | | 9.400 | 4 |
| | | 10.000 | — |
| Direttore | 9 | 9.200 | 5 |
| | | 10.000 | 5 |
| | | 10.800 | 5 |
| | | 11.500 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

Tabella E.

## Uffici del lotto.
### Carriera di verificazione, magazzino e d'ordine.

| Denominazione dei gradi | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Ufficiale | 60 | 3.000 | 4 |
| | | 3.400 | 4 |
| | | 3.800 | 4 |
| | | 4.200 | 4 |
| | | 4.600 | 4 |
| | | 5.000 | 4 |
| | | 5.400 | 3 |
| | | 5.700 | 3 |
| | | 6.000 | — |
| Commissario | 48 | 6.500 | 5 |
| | | 7.000 | 5 |
| | | 7.500 | 5 |
| | | 8.000 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

Tabella F.

## Uffici del lotto.
### Personale subalterno.

| Denominazione dei gradi | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Usciere | 20 | 2.000 | 4 |
| | | 2.300 | 4 |
| | | 2.600 | 4 |
| | | 2.900 | 4 |
| | | 3.200 | 4 |
| | | 3.500 | — |
| Usciere capo | 8 | 3.000 | 3 |
| | | 3.200 | 3 |
| | | 3.400 | 3 |
| | | 3.600 | 3 |
| | | 3.800 | 3 |
| | | 4.000 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

Tabella G.

## Personale provinciale delle imposte dirette.
### Personale di concetto.

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Agenti | 720 | 4.000 | 4 |
| | | 4.800 | 4 |
| | | 5.600 | 4 |
| | | 6.400 | 4 |
| | | 7.200 | 4 |
| | | 7.800 | 4 |
| | | 8.400 | 5 |
| | | 9.000 | 5 |
| | | 9.600 | — |
| Agenti capi | 600 | 8.000 | 4 |
| | | 8.800 | 4 |
| | | 9.600 | 4 |
| | | 10.400 | 4 |
| | | 10.700 | — |
| Agenti superiori e Ispettori | 290 | 9.500 | 5 |
| | | 10.400 | 5 |
| | | 11.200 | 5 |
| | | 12.000 | — |
| Ispettori superiori | 12 | 9.500 | 5 |
| | | 10.500 | 5 |
| | | 11.500 | 5 |
| | | 12.200 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

Tabella H.

## Personale provinciale delle imposte dirette.
### Personale d'ordine.

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Applicati | 500 | 3.000 | 4 |
| | | 3.300 | 4 |
| | | 3.600 | 4 |
| | | 3.900 | 4 |
| | | 4.200 | 4 |
| | | 4.500 | 4 |
| | | 4.800 | 4 |
| | | 5.300 | — |
| Archivisti | 340 | 4.500 | 4 |
| | | 4.900 | 4 |
| | | 5.300 | 4 |
| | | 5.700 | 4 |
| | | 6.100 | 4 |
| | | 6.500 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

Tabella I.

## Personale provinciale delle imposte dirette.
### Personale subalterno.

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Uscieri | 93 | 2.000 | 4 |
| | | 2.300 | 4 |
| | | 2.600 | 4 |
| | | 2.900 | 4 |
| | | 3.200 | 4 |
| | | 3.500 | — |
| Uscieri capi | 7 | 3.000 | 3 |
| | | 3.200 | 3 |
| | | 3.400 | 3 |
| | | 3.600 | 3 |
| | | 3.800 | 3 |
| | | 4.000 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

Tabella L.

## Personale provinciale dell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse.
### Personale degli ispettori.

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Ispettori | 202 | 8.000 | 4 |
| | | 8.800 | 4 |
| | | 9.600 | 4 |
| | | 10.400 | 4 |
| | | 10.700 | — |
| Ispettori capi | 10[illegible] | 9.500 | 5 |
| | | 10.400 | 5 |
| | | 11.200 | 5 |
| | | 12.000 | — |
| Ispettori superiori | 12 | 9.500 | 5 |
| | | 10.500 | 5 |
| | | 11.500 | 5 |
| | | 12.200 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

Tabella **M.**

## Personale dei conservatori delle ipoteche.

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| **Conservatori di 2ª categoria** . | 42 | 6.000 | 4 |
| | | 6.800 | 4 |
| | | 7.600 | 4 |
| | | 8.400 | 4 |
| | | 9.000 | — |
| **Conservatori di 1ª categoria** . | 55 | 8.000 | 4 |
| | | 8.900 | 4 |
| | | 9.800 | 4 |
| | | 10.700 | 4 |
| | | 11.500 | 4 |
| | | 12.000 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze:* TEDESCO.

Tabella **N.**

## Personale dei ricevitori del registro.

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| **Ricevitori** . . . . . . . . . . | 570 | 4.000 | 4 |
| | | 4.800 | 4 |
| | | 5.600 | 4 |
| | | 6.400 | 4 |
| | | 7.[illegible]00 | 4 |
| | | 7.800 | 4 |
| | | 8.400 | 5 |
| | | 9.000 | 5 |
| | | 9.600 | — |
| **Ricevitori principali** . . . . . | 340 | 8.000 | 4 |
| | | 8.800 | 4 |
| | | 9.600 | 4 |
| | | 10.400 | 4 |
| | | 10.700 | — |
| **Ricevitori capi** . . . . . . . . | 160 | 9.500 | 5 |
| | | 10.400 | 5 |
| | | 11.200 | 5 |
| | | 12.000 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze:* TEDESCO.

Tabella **O.**

## Personale sussidiario degli Uffici del registro.

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Applicati . . . . . . . . . . | 1,200 | 3.000 | 4 |
| | | 3.[illegible]00 | 4 |
| | | 3.600 | 4 |
| | | 3.900 | 4 |
| | | 4.200 | 4 |
| | | 4.500 | 4 |
| | | 4.800 | 4 |
| | | 5.000 | — |
| Aiuto ricevitori . . . . . . . | 800 | 4.500 | 4 |
| | | 4.900 | 4 |
| | | 5.300 | 4 |
| | | 5.700 | 4 |
| | | 6.100 | 4 |
| | | 6.500 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze:* TEDESCO.

Tabella **P.**

## Personale sussidiario della Conservatoria delle ipoteche.

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Applicati . . . . . . . . . . | 370 | 3.000 | 4 |
| | | 3.300 | 4 |
| | | 3.600 | 4 |
| | | 3.900 | 4 |
| | | 4.200 | 4 |
| | | 4.[illegible]00 | 4 |
| | | 4.800 | 4 |
| | | 5.000 | — |
| Aiuto conservatori . . . . . . | 250 | 4.500 | 4 |
| | | 4.900 | 4 |
| | | 5.300 | 4 |
| | | 5.700 | 4 |
| | | 6.100 | 4 |
| | | 6.500 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze:* TEDESCO.

Tabella Q.

Personale dei bollatori ed indicatori del registro.

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Bollatori ed indicatori . . . . | 50 | 3.000 | 4 |
| | | 3.300 | 4 |
| | | 3.600 | 4 |
| | | 3.900 | 4 |
| | | 4.200 | 4 |
| | | 4.500 | 4 |
| | | 4.800 | 4 |
| | | 5.000 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

Tabella R.

**Amministrazione del demanio.**
**Personale dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato.**

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Custode . . . . . . . . . . . | 150 | 2.400 | 5 |
| | | 2.700 | 5 |
| | | 3.000 | 5 |
| | | 3.200 | 5 |
| | | 3.500 | 5 |
| | | 3.700 | — |
| Assistente idraulico. . . . . . | 15 | 3.500 | 5 |
| | | 4.000 | 5 |
| | | 4.500 | 5 |
| | | 5.000 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

Tabella S.

**Amministrazione del demanio.**
**Personale di custodia dei tratturi.**

| DENOMINAZIONE DEI GRADI | Numero dei posti stabiliti per grado | Scala progressiva degli stipendi annui individuali | Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore |
|---|---|---|---|
| Guardia . . . . . . . . . . | 48 | 2.000 | 5 |
| | | 2.400 | 5 |
| | | 2.800 | 5 |
| | | 3.200 | — |
| Brigadiere . . . . . . . . . . | 12 | 2.800 | 5 |
| | | 3.200 | 5 |
| | | 3.600 | — |
| Maresciallo . . . . . . . . . | 1 | 3.500 | 6 |
| | | 4.000 | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

***Il numero 2080 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, numero 467;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'industria, commercio e lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando tutte le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, sono portati a due i vicepresidenti della Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, di cui all'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale: di essi uno sarà scelto tra i consiglieri di Cassazione e l'altro tra i consiglieri di Stato. Fa parte della Commissione stessa altresì un delegato del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

Inoltre sono portati a quattro i delegati delle organizzazioni costituite di esercenti e a quattro i delegati delle organizzazioni costituite dal personale che saranno chiamati ad assistere alla discussione, con voto consultivo, nei casi previsti dal terz'ultimo comma dello stesso art. 3 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — DE VITO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

*Il numero 2096 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di prorogare la concessione del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna per l'anno 1920;

Ritenuta l'urgenza di provvedere con decreto, salvo la conversione in legge, attesa l'imminenza del periodo della formazione dei bilanci comunali;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta dei ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il concorso governativo, previsto con l'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 115, sarà corrisposto ai comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per l'anno 1920, limitatamente alla metà del suo ammontare, in conformità di quanto è disposto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Per i comuni della Calabria e della Basilicata sarà, inoltre, osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto per la iscrizione della corrispondente spesa nel bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

*Il numero 2120 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1023;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla ripartizione del fondo di cointeressenza istituito con l'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1023, a favore del personale delle ferrovie dello Stato appartenente al ruolo degli Uffici dei primi sei gradi, di seconda categoria ed ausiliario, è ammesso anche il personale subalterno degli Uffici.

A formare detto fondo di cointeressenza concorrono insieme all'assegno pari al 10 0|0 degli stipendi del personale medesimo, in essi compresi gli aumenti di cui il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, ed i decreti-legge Luogotenenziali 11 giugno 1919, nn. 913 e 1023:

*a*) le economie derivanti dalle assenze che danno luogo a cessazione o diminuzione di stipendio o paga;

*b*) la metà delle economie risultanti dalle vacanze di posti alle quali non siasi in alcun modo provveduto con altro personale.

Art. 2.

Il fondo di cui all'articolo precedente sarà stabilito separatamente per gruppi di agenti in ragione dell'ammontare complessivo degli stipendi degli agenti stessi.

Art. 3.

Dal fondo complessivo spettante a ciascuna categoria di ogni gruppo, sarà detratto un decimo, che verrà ripartito proporzionalmente agli stipendi e giornate di presenza tra i funzionari e gli agenti che, a giudizio del capo gruppo, maggiormente si distinsero per assiduità, intensità e qualità delle prestazioni rese.

I capi di servizio ed i capi di compartimento non concorrono alla ripartizione del fondo per assegni di cointeressenza.

Art. 4.

Il rimanente fondo sarà ripartito fra i singoli funzionari ed agenti in relazione allo stipendio ed alle giornate di effettiva presenza, salvo diminuzioni del premio per ripetute inosservanze dell'orario di servizio o altre cause accertate e contestate di scarso interessamento al servizio.

Art. 5.

Il premio spettante a ciascun agente dovrà essere liquidato per trimestre e coi ruoli di paga ordinari del mese contabile immediatamente successivo al trimestre cui si riferisce.

Art. 6.

Ai funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato che siano temporaneamente distaccati o anche definitivamente passati ad altri Uffici o Dicasteri che hanno attinenza od ingerenza nel servizio ferroviario, il premio di cointeressenza sarà corrisposto nella misura del dieci per cento dei relativi stipendi.

Art. 7.

Il personale esecutivo che venisse eventualmente chiamato a prestare temporaneamente servizio negli uffici delle ferrovie dello Stato ed in quelli di cui al precedente art. 6, concorrerà alla ripartizione del premio di cointeressenza per le giornate di effettiva presenza negli Uffici stessi.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.**

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tivoli (Roma).***

SIRE!

Dopo le dimissioni presentate nel giugno scorso dal sindaco e dalla giunta municipale di Tivoli per aspre divergenze sorte nel seno della maggioranza consiliare, parve che potesse addivenirsi alla ricostituzione della normale rappresentanza con la nomina di una nuova Giunta. Ma ogni tentativo di conciliazione è fallito, poichè, per il passaggio di un forte gruppo di consiglieri all'opposizione il nuovo sindaco e tre assessori, convinti che sarebbe loro mancata quella larga base necessaria ad affrontare la soluzione delle gravi e complesse questioni che interessano la civica azienda, hanno di recente rassegnato il mandato.

Non essendo ormai possibile fare assegnamento sulla formazione di una amministrazione vitale, dato il largo funzionamento dei gruppi, e dovendosi, d'altra parte, provvedere in particolar modo al funzionamento dei servizi annonari ed alla soluzione dei vari problemi che maggiormente interessano l'avvenire della città, si rende necessario, come ha ritenuto anche il consiglio di Stato nell'adunanza del 23 agosto, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tivoli, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giovanni Oriolo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cravagliana (Novara).*

SIRE!

Sin dal febbraio 1918 la gestione del comune di Cravagliana si trova affidata ad un commissario prefettizio, essendo ridotto quel Consiglio, a causa di dimissioni e di richiami alle armi, da quindici a cinque consiglieri soltanto, fra i quali non fu possibile costituire la Giunta.

Per effetto della smobilitazione le condizioni di quella rappresentanza non sono mutate, perchè dei tre consiglieri che si trovavano in servizio militare uno è morto non appena congedato, l'altro è emigrato all'estero ed il terzo si accinge ad emigrare.

In tale situazione, essendo venuta meno la possibilità della ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria, nè potendosi nelle eccezionali contingenze del momento procedere alla convocazione dei comizi per la reintegrazione della rappresentanza elettiva, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio per convertire il commissario prefettizio in Regio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nella adunanza del 23 agosto provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cravagliana, in provincia di Novara è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Egidio Martelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Perugia.*

SIRE!

In seguito alle dimissioni di quarantadue consiglieri su sessanta assegnati al Comune, il Consiglio comunale di Perugia, che già aveva perduto altri sei componenti per morte, è ridotto a meno di un terzo e non è quindi in grado di funzionare.

Non essendo possibile provvedere alla ricostituzione della normale rappresentanza per il divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 agosto, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, al quale è stata temporaneamente affidata la gestione del Comune.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Perugia è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Carmine Adami Rossi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Accumoli (Aquila).***

SIRE!

A causa di insanabili attriti di carattere prevalentemente personale determinatisi nel suo seno, il Consiglio comunale di Accumoli, dopo di aver votato una mozione di sfiducia verso l'amministrazione, rassegnava in massa le dimissioni. Non potendosi fare affidamento su una composizione della crisi, date le cause che l'hanno determinata, nè addivenire a breve scadenza alla convocazione dei comizi elettorali per il divieto fatto dal decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, mentre occorre provvedere alla sistemazione amministrativa e finanziaria dell'ente e alla soluzione di importanti questioni, si rende indispensabile il formale scioglimento del Consiglio comunale per affidare ad un R. commissario le gestione del comune.

Al che, sul conforme parere manifestato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 agosto, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Accumoli, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Beniamino Mariani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

---

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1° del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2080;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1919, n. 10263, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio del 1919, reg. 10, fol. 3949;

**Decreta:**

Il comune di Ortignano Raggiolo, in provincia di Arezzo, è compreso tra i Comuni danneggiati dal terremoto del 10 novembre 1918 e ad esso sono applicabili le disposizioni di cui al citato decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080.

Roma, 18 ottobre 1919.

*Il ministro*: PANTANO.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 21 novembre 1919.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | *Note* |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . | 85.47 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . . | 91.04 | — |

**Corso medio dei cambi.**

del giorno 21 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 127,40 — Londra 50,22 — Svizzera 224,75 — New York 12,38 — Oro 199,11.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

**Avviso.**

Il giorno 13 novembre 1919, in Sant'Ilario, provincia di Potenza, e il giorno 15 in Strudà, provincia di Lecce, sono state attivate al servizio pubblico, rispettivamente, una ricevitoria telegrafica di 3ª classe ed una ricevitoria fonotelegrafica, collegata alla ricevitoria telegrafica di Vernole, con orario limitato di giorno.

**Telefoni dello Stato**

**Disposizioni nel personale dipendente:**

Con decreto Ministeriale del 28 dicembre 1918:

Albani Aleandro, guardafili a L. 1200, è collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° novembre 1918.

Con decreto Ministeriale del 30 dicembre 1918:

Castelli Emidio, guardafili a L. 1200, è collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° novembre 1918.

Con decreto Ministeriale del 28 dicembre 1918:

Cervetti Luigi, guardafili a L. 1200, è collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° dicembre 1918.

Con decreto Ministeriale del 14 gennaio 1919:

Degli Esposti Luigi, guardafili a L. 1200, è collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° gennaio 1919.

Con decreto Ministeriale del 4 gennaio 1919:

Stripoli Angelo, verificatore a L. 1500, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 26 novembre 1918.

# PARTE NON UFFICIALE

## Il Consiglio supremo economico

È giunto ieri mattina, alle 8, il treno speciale Parigi-Roma con i delegati al Consiglio supremo economico.

Sono arrivati: per l'Inghilterra, mr. Roberts, ministro degli approvvigionamenti, Lord Crawford controllore dei viveri; mr. Harmworth sotto-segretario agli affari esteri e numerosi altri delegati; per la Francia: M. Noulens ministro dell'agricoltura, M. Vilgrain commissario ai viveri, M. Sergent sotto-segretario alle finanze ed i capi dei diversi dipartimenti; per il Belgio: il colonnello Teunis colla rispettiva delegazione.

I delegati sono stati accompagnati, nel viaggio Parigi-Roma, dall'on. Maggiorino Ferraris.

Alla stazione ha avuto luogo un caloroso ricevimento. Sono intervenuti gli onorevoli ministri: Dante Ferraris e De Vito, il conte Sforza sottosegretario agli esteri, il comm. De Cornè ed altri.

Nella mattinata ha avuto luogo una prima riunione della Delegazione italiana per i lavori preparatorî. Essa si compone dei ministri Schanzer e Dantè Ferraris, con i rispettivi sottosegretari e dei delegati italiani al Consiglio economico: on. Maggiorino Ferraris, Silvio Crespi, Salvatore Orlando e G. Volpi.

Nel pomeriggio vi è stata l'inaugurazione all'Accademia dei Lincei.

Ha aperto la seduta M. Noulens, per esprimere il suo vivo dispiacere per l'assenza del ministro Clémentel e per proporre a presidente della riunione attuale l'on. Dante Ferraris.

L'on. Ferraris ha pronunciato un applaudito discorso, ringraziando per la sua nomina a presidente e augurando il benvenuto ai delegati alleati, esprimendo la speranza che il Consiglio possa ancora per l'avvenire continuare i suoi lavori per apportare tutto il contributo della cooperazione interalleata alla soluzione della grave situazione economica, nella quale tutta l'Europa si trova.

Il Consiglio, su proposta del suo presidente, ha approvato da prima l'invio d'un telegramma a M. Clèmentel, a lord Robert Cecil, ad Hoover, a Jaspar e all'on. Crespi, e poi ha esaminato ed approvato i differenti rapporti dei suoi sotto Comitati e in particolare quello del Comitato consultivo per gli approvvigionamenti

Il Consiglio ha inoltre deciso la continuazione del Sottocomitato per le materie prime, estendendone ed ampliandone i poteri, ha esaminato la situazione del traffico sul Danubio, facendo voti che i Governi rivieraschi e le nazioni alleate facciano ogni sforzo per migliorare le condizioni del traffico sul fronte stesso e discusso la seria situazione finanziaria e del credito nei varî paesi alleati.

Il Consiglio ha rinviato alla riunione di quest'oggi la presentazione di un ordine del giorno su quest'ultimo argomento.

*** Una rappresentanza del Consiglio supremo economico si è recata iermattina, appena giunta, al Ministero degli affari interni ad ossequiarvi S. E. il ministro e presidente del Consiglio, Nitti. Nel pomeriggio la stessa rappresentanza si è recata al Ministero degli affari esteri, ricevuta da S. E. il ministro Tittoni.

## CRONACA ITALIANA

**Sua Maestà la Regina Margherita ha risposto al telegramma augurale del sindaco di Roma:**

**« Accetto con animo veramente grato l'augurio affettuoso della cittadinanza di Roma, alla quale mando a mezzo di Lei l'espressione cordiale dei miei più sentiti ringraziamenti.**

MARGHERITA ».

**Il dott. Gummerus** ha oggi presentato all'on. conte Sforza, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, le lettere che lo accreditano come incaricato d'affari di Finlandia a Roma.

Il dottor Gummerus ha presentato al conte Sforza il personale della sua legazione.

**La Legazione di Finlandia** comunica:

La notizia che il Ministero finlandese sia dimissionario è insussistente.

**Conformemente al programma** già stabilito dal Governo, il Ministero della guerra, proseguendo nelle operazioni di smobilitazione, disporrà per il prossimo congedamento della classe 1896.

Per assicurare, tuttavia, nel contempo, la continuità del funzionamento di imprescindibili servizi, occorre attenuare, almeno in parte, la sensibile immediata diminuzione di forza che da tale congedamento deriva e però il ministero della guerra, analogamente a quanto venne già praticato in occasione del congedamento della classe 1895, addiverrà al richiamo di un altro quadrimestre della classe 1900.

Sarà prossimamente congedata anche la classe 1896 della Regia marina.

**I questori della Camera** rinnovano viva preghiera agli ex-deputati di voler restituire all'ufficio di questura della Camera le chiavi dei tiretti loro assegnati nelle sale di Montecitorio, dovendosi provvedere allo sgombro di essi e alla loro assegnazione ai deputati nuovi eletti.

## TELEGRAMMI " STEFANI ,,

WASHINGTON, 20. — L'aggiornamento del Senato dopo gli sforzi infruttuosi per votare il trattato di pace rinvia al principio di gennaio la nuova discussione del trattato.

Esso impedisce il ristabilimento dei Consolati americani in Germania e l'assegnazione delle navi tedesche e dei beni appartenenti agli stranieri nemici sequestrati dagli Stati Uniti.

I senatori repubblicani sostengono che le relazioni con la Germania possono essere riprese in seguito ad una semplice mozione del Congresso. In ogni caso il Governo ha deciso di opporsi a questa pretesa dei repubblicani.

PARIGI, 21. — Ieri sera ha avuto luogo al Quai d'Orsay lo scambio delle ratifiche del patto di garanzia tra la Francia e la Gran Bretagna.

PARIGI, 21. — Martedì avrà luogo a Parigi il primo incontro fra i delegati alleati ed i plenipotenziari tedeschi, Simson, direttore della Wilhemstrasse e von Lersner, incaricati di firmare il protocollo relativo all'esecuzione delle clausole d'armistizio.

Questa seduta sarà presieduta dal generale Larend. Essa sarà destinata all'esame delle disposizioni da prendere in vista della prossima esecuzione del trattato di Versailles specialmente per ciò che riguarda le questioni militari, lo sgombero dei territori da parte dei tedeschi e relativa occupazione da parte degli alleati, il trasporto di truppe alleate, le questioni amministrative, il passaggio di poteri nei territori consegnati agli alleati e sottoposti a plebisciti, l'organizzazione delle Commissioni di delimitazione, ecc.

PARIGI, 21. — La *Presse de Paris* pubblica un dispaccio da Stoccolma secondo il quale un radiotelegramma da fonte bolscevica annunzia che un attentato sarebbe stato commesso contro l'ammiraglio Kolciak. Parecchie granate sarebbero state gettate nella sua direzione mentre egli si trovava in mezzo ad un gruppo di ufficiali e di soldati. Due soldati sarebbero stati uccisi e dodici feriti.

CAIRO, 21. — In seguito agli incidenti avvenuti ad Alessandria, l'autorità militare ha deciso di applicare la legge marziale e di proclamare lo stato d'assedio.

BERNA, 21. — Dopo aver udito anche i signori Wimmirger Luciano e Mercier Gloris e il consigliere generale Colender, il Consiglio degli Stati ha deciso con 33 voti contro 6 di aderire alle decisioni del Consiglio economico circa l'entrata della Svizzera nella Lega delle nazioni.

Hanno votato contro 4 cattolici, 1 radicale e 1 democratico.

CAIRO, 21. — In Alessandria si sono verificati incidenti tra la polizia e i dimostranti. Vi sono 2 morti e 13 feriti.

Il Governo ha rassegnato le dimissioni.

Allenby ha chiamato al palazzo della residenza il presidente, il vice presidente e il segretario del commissariato della delegazione egiziana ordinando loro di ritirarsi nelle loro case ed aggiungendo che egli ha la missione di consolidare il protettorato, di proteggere il trono del Sultano e di mantenere l'ordine. Ha poi dichiarato che egli considera responsabili degli eccessi della stampa i giornali *Afkar* e *Mzkraussa* che sono stati sospesi per aver pubblicato articoli coi quali si rimprovera alla polizia egiziana di avere sparato sulla folla.

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*